*L. 20 marzo 1865 n. 2248*

*Allegato C Legge sulla sanita' pubblica*

*Dell'amministrazione sanitaria*

*Art. 1*

La tutela della sanita' pubblica e' affidata al ministrao dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci.

*Dell'attribuzioni ai sindaci*

*Art. 28*

I sindaci vegliano nel proprio comiune all'osservanza delle leggi e dei regolamentio di polizia sanitaria.

Art. 29

La loro viglilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1.Agli alimenti e alle bevande posti in commercio correti e alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2. Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrita'.

...